

Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri **BARBERINI e SMACCHI** recante
“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Introduzione del premio di maggioranza ed eliminazione della lista regionale. Modificazioni alle leggi n. 108/1968, n. 43/1995 ed alla legge regionale n. 2/2010”.

Capo I – Disposizioni generali e sistema di elezione.

Art. 1 (Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto, e solo in quanto compatibili con la presente legge, si applicano la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni, e la legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

Art. 2 (Liste provinciali, gruppi di liste e coalizioni).

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l'insieme delle liste provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in entrambe le circoscrizioni provinciali.
5. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 3 (Elezione del Consiglio regionale. Numero dei consiglieri).

1. Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, di cui ventidue (22) nella circoscrizione provinciale di Perugia e otto (8) nella circoscrizione provinciale di Terni.
2. L'assegnazione dei seggi avviene separatamente per ogni circoscrizione provinciale e separatamente fra la coalizione vincitrice delle elezioni e le restanti coalizioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 4 (Sistema di elezione e premio di maggioranza).



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108/1968 deve intendersi sostituita dai gruppi di liste provinciali che abbiano superato la soglia di sbarramento di cui al comma 2.
2. Concorrono al riparto dei seggi tutte le liste che abbiano superato uno sbarramento nella circoscrizione regionale del 3%, ovvero, pur non avendo superato tale percentuale, siano collegate ad una coalizione che abbia superato uno sbarramento nella circoscrizione regionale del 5%.
3. Nella circoscrizione di Perugia almeno quattordici seggi sono assegnati alle liste provinciali della coalizione vincitrice le elezioni regionali. Gli altri seggi sono assegnati alle restanti coalizioni.
4. Nella circoscrizione di Terni almeno cinque seggi sono assegnati alle liste provinciali della coalizione vincitrice le elezioni regionali. Gli altri seggi sono assegnati alle restanti coalizioni.
5. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi in ambito regionale.
6. L'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
7. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni della Provincia.
8. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere regionale è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti.
9. Salvo quanto disposto dal comma 11, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, con i rispettivi candidati alla presidenza della Giunta regionale, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ottiene tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

10. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

11. Qualora la lista o il gruppo di liste collegate al candidato Presidente risultato eletto non abbiano conseguito, ai sensi del comma 9, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 9.

12. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In tal caso è detratto il seggio peggiore tra quelli complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

13. Compiute le operazioni di cui al comma 12 sono proclamati eletti consiglieri regionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

14. Ai fini del calcolo dei seggi assegnati al Consiglio non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto regionale, spetta al Presidente eletto.



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

Art. 5 (Surrogazioni).

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista provinciale segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere regionale, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista provinciale che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Capo II – Modificazioni alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

Art. 6 (Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 2, dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), è abrogato.
2. Il comma 1, dell'articolo 2 e l'articolo 15 della legge n. 108/1968 sono abrogati.

Capo III – Modificazioni alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).

Art. 7 (Modificazioni all'articolo 1)



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 5, 6, 8 secondo periodo, ed il comma 9 sono abrogati;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Più liste provinciali possono collegarsi al medesimo candidato alla presidenza della Giunta regionale. In tal caso, il collegamento è contrassegnato da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad esso collegate”.

c) al comma 11, le parole: “Alle liste regionali e ai relativi candidati” sono sostituite dalle seguenti: “Ai candidati alla presidenza della Giunta regionale”.

Art. 8 (Modificazioni all'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge n. 43/1995 è sostituito dal seguente:

“2. 1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla presidenza della Giunta regionale collegato, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni del candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla presidenza della Giunta regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla presidenza della Giunta regionale, il nome e cognome dello stesso e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla presidenza della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla presidenza della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla presidenza della Giunta regionale collegato”.

Capo IV – Modificazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Art. 9 (Modificazioni all’articolo 2)


1. Il comma 7, dell’articolo 2, della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è abrogato.

Art. 10 (Modificazioni all’articolo 3)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. n. 2/2010 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, insieme con il Presidente della Giunta regionale”.

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. n. 2/2010 è abrogato.



Gruppo consiliare
Partito Democratico

I consiglieri
Luca Barberini
Andrea Smacchi

Art. 11 (Abrogazione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7, della l.r. n. 2/2010 è abrogato.

I consiglieri

Luca Barberini

Andrea Smacchi